

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)****(RELATORE TOZZI CONDIVI)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)****DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)***alla Presidenza il 5 giugno 1951***Miglioramenti economici al clero congruato***Presentata alla Presidenza il 27 settembre 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! Il disegno di legge che si presenta al vostro esame e che si propone sia approvato con l'emendamento aggiuntivo che è stato formulato, non è che lo scioglimento da parte del Governo di una promessa fatta lo scorso anno quando ne venne presentato ed approvato uno analogo.

Allora da parte dei membri della prima commissione, sia della Camera che del Senato, si formularono voti perché si tenesse fede all'impegno solennemente preso dallo Stato con il Concordato e rinnovato dalla Costituzione repubblicana: portare gli assegni del clero congruato al valore reale, in misura non inferiore di quella stabilita dalle leggi in vigore al 1929. Così infatti precisamente suona l'articolo 30, comma secondo, del Concordato.

A prescindere, pertanto, dalle ragioni morali e giuridiche le quali impongono ad uno Stato, nel quale la stragrande maggioranza dei cittadini è cattolica, di provvedere alle spese del Culto Cattolico, c'è un preciso impegno internazionale che questo impone.

Ora, dinanzi a questo preciso impegno, lo Stato italiano, con il testo unico 28 gennaio 1931, n. 227, non fece che confermare il limite per le congrue quale già fissato con il regio decreto 31 marzo 1925, limite che soltanto richiamo per le due voci fondamentali: lire 18.000 annue per gli arcivescovi, lire 3.500 annue per i parroci. Con decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945 l'assegno per gli arcivescovi fu portato a lire 51.480, per i parroci a lire 10.000. Con decreto legislativo presidenziale 1 aprile 1947 rispet-

tivamente a lire 154.400 e lire 30.030. Con decreto legislativo 22 gennaio 1948 rispettivamente a lire 216.216 e lire 42.042. Iniziata l'attività legislativa repubblicana, con legge 29 luglio 1949, n. 494, l'assegno per gli arcivescovi si portò a lire 432.432 e per i parroci a lire 84.084. Con tale provvedimento si aumentarono complessivamente di 24 volte gli assegni, nel mentre il valore reale di detti assegni era ben inferiore al valore reale che avevano nel 1929. Necessità di bilancio costrinsero ad accettare tale aumento con l'impegno preciso, però, da parte dei Parlamentari e del Governo di provvedere al più presto a sanare una situazione moralmente e giuridicamente incresciosa.

Nell'approvare detto disegno di legge la Commissione Finanze e Tesoro della Camera propose, e la Camera ed il Senato accettarono, un articolo aggiuntivo col quale veniva raddoppiato l'assegno ai canonici del Pantheon con la considerazione che detti canonici — in numero di otto — esercitano la loro funzione in una chiesa che già ebbe cura di anime, e poiché celebrano funzioni e cerimonie religiose a richiesta dello Stato con l'obbligo di trasferirsi anche fuori Roma: ad essi si era provveduto come per i funzionari di Stato. Un tale sistema non sembrando né giuridicamente esatto, né rispettando le vere funzioni di detti canonici, la Commissione pertanto proponeva l'articolo aggiuntivo che fu incorporato nella legge approvata la quale prese la data del 29 luglio 1949 ed il n. 494. Il 2 giugno 1950 venne — in ottemperanza agli impegni assunti dal Governo — presentato altro disegno di legge col quale si proponeva di aumentare gli assegni del 50 per cento. Né il Governo, né la Camera stavolta però provvidero per il clero del Pantheon. Il disegno di legge fu approvato così come proposto dal Governo sebbene esistessero due proposte di legge di iniziativa parlamentare le quali proponevano l'aumento in misura più rispondente all'aumentato costo della vita. Tanto i deputati quanto i senatori espressero — anche con un ordine del giorno preciso — la loro convinzione che l'aumento deliberato era ancora inferiore a quanto avrebbe richiesto l'effettiva svalutazione della lira. Ma s'arresero dinanzi alle necessità del bilancio e non vollero, per il desiderio di raggiungere il giusto, impedire che un certo « miglioramento » si concedesse. Si discusse anche se si potesse parlare di « miglioramento » in quando tale espressione poteva sembrare ironica, ed il Governo prese preciso impegno di ascoltare

voti così unanimemente espressi. Con tale legge — 30 novembre 1950, n. 997 — gli assegni per gli arcivescovi aumentarono a lire 648.648 e per i parroci a lire 126.126. Si concedeva pertanto — rispetto sempre agli assegni del 1929 — un aumento di 36 volte, quando era accertato che il costo della vita dal 1938 era aumentato di oltre 50 volte.

Tanto alla Camera quanto al Senato, in quella occasione, da parte di esponenti di un gruppo si prospettò la necessità di emendare la legge nel senso di dare formale mandato al Governo di procedere alla revisione ed aggiornamento delle rendite terriere degli enti ecclesiastici, onde non corrispondere l'aumento di congrua agli ecclesiastici le cui rendite terriere risultassero superiori alle lire 350.000. In tale senso fu presentato — alla prima Commissione della Camera — un emendamento dall'onorevole Turchi con la precisa motivazione che, se revisioni erano state fatte, esse partivano sempre dalla base degli accertamenti fatti 50 anni or sono. L'emendamento fu respinto, ma poiché il relatore esprimeva di accettare la proposta Turchi come raccomandazione, dato che unanime sembrava il desiderio della Commissione in tale senso, il relatore attuale allora volle che venisse dato atto del suo dissenso anche a tale raccomandazione. Al Senato, il senatore Menotti ripresentò la stessa richiesta sotto forma di ordine del giorno, ma esso non fu posto in votazione dopo che il senatore Riccio ed il Governo, per bocca del sottosegretario Gava, avevano portato precisazioni esaurienti. Fu accettato come raccomandazione. È bene considerare come e l'emendamento Turchi e l'ordine del giorno siano frutto di un equivoco. Altre sono le rendite dei benefici ecclesiastici non congruati, altre sono quelle dei benefici ecclesiastici se congruati, altre sono le congrue concesse ad ecclesiastici i quali non hanno alcuna rendita immobiliare.

Le prime rendite sono sottratte ad ogni intervento da parte dello Stato. Lo Stato potrà controllare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, potrà imporre tasse ed imposte, ma non potrà interessarsi delle rendite per ridurle o detrarle. A questi benefici evidentemente facevano cenno gli onorevoli colleghi quando si riferivano — e giustamente — alle istruzioni date dalla Sacra Congregazione del Concilio.

La Congregazione chiedeva ai Vescovi che, prese in esame le rendite dei benefici non congruati, le perequassero con quelle di altri ecclesiastici neppure forniti di congrua! Ma questo è ordinamento interno della Chiesa.

nell'ambito del quale lo Stato non può né deve interferire.

Le rendite invece di quei benefici i quali non raggiungono i limiti della congrua sono valutate non sulla base di dati di « cinquanta anni or sono », ma sono costantemente controllate. C'è il testo unico del 20 gennaio 1931, n. 227, il quale regola minuziosamente come e quando lo Stato concede i supplementi di congrua, su quali basi e con quali metodi procede agli accertamenti. È vero che tale testo unico è ormai antiquato ed al Senato molti senatori, in sede di discussione, lo hanno rilevato. Ma gli articoli sorpassati non sono quelli che fissano i criteri sopra esposti. Le norme sorpassate o inique sono quelle che — come all'articolo 2 — fissano il principio che i parroci di parrocchie aventi meno di duecento anime debbono avere ridotto il supplemento di un terzo dell'ammontare della congrua; o quelle che fissano ancora il compenso per la casa — qualora non esista — o pel cappellano, in poche centinaia di lire.

Lo Stato ha invece assunte in pieno tutte le garanzie. L'articolo 3 del testo unico fissa come e quando il supplemento possa essere concesso su richiesta dell'investito. Gli articoli 77 e 78 stabiliscono le norme con le quali — di ufficio — l'amministrazione può modificare la liquidazione, o può procedere alla revisione. Il criterio per stabilire le rendite dei beni immobili è poi fissato in maniera minuziosa.

Così infatti suona l'articolo 6:

« Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai contratti di locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo investito, e in difetto di essi, viene stabilito con i criteri indicati nell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sulla tassa di manomorta.

Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il reddito risultante dei contratti di locazione, o quello presunto secondo i criteri sopracennati non corrisponda per qualsiasi causa, alla effettiva produttività degli immobili, l'amministrazione del fondo per il culto può promuovere una stima a cura dell'ufficio tecnico di finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a base della liquidazione ai sensi dell'articolo 5.

Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto il reddito dichiarato dall'investito, ne viene data comunicazione all'investito medesimo, il quale, nel termine di sessanta giorni, può presentare le eventuali e documentate sue osservazioni.

È ammesso, in tal caso, l'accordo circa il valore da attribuire al reddito immobiliare, con le modalità e gli effetti stabiliti nell'articolo 65, limitatamente al reddito stesso ».

E l'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, così fissa il modo col quale si valuta la rendita presunta:

« La rendita presunta dei beni immobili è stabilita confrontandoli con altri della stessa località, che siano posti, in pari od analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti di ciascun anno dell'ultimo quinquennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili, la rendita presunta sarà stabilita, prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare, affidandoli nel loro stato attuale o per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifici si tiene conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In ogni caso, il prezzo locativo presumibile degli immobili, netto delle deduzioni di che all'articolo 13, non deve mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte la relativa imposta erariale principale ».

Se queste sono le norme legislative in proposito, quale senso possono avere e l'emendamento e l'ordine del giorno presentati durante le passate discussioni? Tale domanda la Commissione ha voluto sottoporre perché una discussione si è riaccesa su questo punto durante la discussione su questo disegno di legge.

Il Governo ha presentato a Voi il disegno di legge numero 2018, in data 5 giugno 1951, il quale, purtroppo con ritardo, è giunto all'esame della I Commissione. La Commissione finanze e tesoro, con lettera 4 agosto 1951, ha comunicato che nelle sedute del 3 agosto aveva dato parere favorevole, sia al disegno di legge, sia all'emendamento aggiuntivo che intende riproporre, come già nel 1949, il quale così suona: « L'aumento di cui all'articolo 1 compete, con la stessa decorrenza, nella stessa misura degli assegni annui e delle spese di officatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 e raddoppiata con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494 ».

Il disegno di legge propone di aumentare del 50 per cento, non le congrue così come risultanti al 1° giugno 1950, ma le congrue come risultanti dopo la legge 29 luglio 1949, n. 494. Il Governo cioè mantiene, così, ferme le promesse di aumentare del 100 per cento gli assegni del 1950. Un 50 per cento è stato concesso dalla legge del 1950, un altro 50 per cento dal presente disegno di legge. Per questo aumento gli assegni vengono ad essere aumentati *meno di 50 volte* di quelli che erano nel 1929, cioè vengono ad essere ancora inferiori al valore reale. Lo Stato finalmente può dire di avere fatto, così, in questo settore il suo dovere. Infatti, mentre l'aumento di 50 volte porterebbe l'assegno degli arcivescovi a lire 900.000 e quello dei parroci a lire 175.000, l'aumento che in effetti si propone di concedere li porta rispettivamente a lire 864.864 per gli arcivescovi e lire 168.168 per i parroci.

Per quanto riguarda il clero del Pantheon, poiché il decreto legislativo fissava l'assegno in lire 14.000 mensili, e la legge del 1949 l'aumento del 100 per cento esso era di circa lire 27.000 mensili (tenendo conto delle tratte tenute varie). Con il presente aumento del 50 per cento esso aumenterà a circa lire 42.000 mensili. Poiché detti canonici per essere a disposizione dello Stato e per essere addetti ad una chiesa ben poco frequentata da fedeli, con carattere più di museo artistico e storico, non hanno proventi straordinari per funzioni o questue, si trovano in grado di inferiorità rispetto a tutto il clero delle altre chiese d'Italia, inferiorità aggravata dal fatto che la Santa Sede consentì trasferire la diaconia esistente in quell'antico tempio, alla chiesa di Sant'Apollinare allo scopo di evitare interferenze tra il Cardinale titolare e lo Stato italiano. Questo ha diritto di chiedere infatti la celebrazione di tutte le funzioni religiose, e il clero del Pantheon è obbligato a celebrarle in base all'articolo 15 del Concordato *senza diritto ad alcun compenso*.

Argomento ultimo, e non meno importante, è quello che essi canonici hanno una particolare dignità sia per lo Stato che per la Chiesa: sono nominati dietro presentazione dal Presidente della Repubblica e sono decorati del titolo e delle insegne di protonotari apostolici.

Per tutte queste ragioni è ovvio che una indennità mensile di lire 42.000 circa è ben povera cosa.

Onorevoli colleghi, la Commissione vi invita pertanto ad approvare il presente disegno di legge così come presentato dal Governo con l'aggiunta dell'emendamento così come al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro con la sicura certezza di compiere opera di giustizia assolvendo ad un preciso — non più derogabile — impegno.

I rappresentanti di un determinato settore della Camera richiesero — è vero — di portare all'Assemblea questo disegno che era stato mandato alla I Commissione in sede referente, ma poi dinanzi a quella Commissione nella seduta del 26 settembre corrente anno, hanno ripetuto che essi sono di accordo nella volontà di aumentare gli assegni al clero così come proposto.

Hanno soltanto, per bocca dell'onorevole Turchi, risolledata la richiesta della revisione delle rendite, ma una tale richiesta ho sopra dimostrata infondata e in fatto ed in diritto.

Hanno, per bocca dell'onorevole Merloni, sostenuto che detti aumenti sarebbero superiori a quelli concessi dallo Stato ai suoi dipendenti. Pur non volendo entrare nel merito delle contestazioni tra lo Stato e delle organizzazioni sindacali rappresentanti degli impiegati statali, è evidente come sia infondata la pretesa analogia. Il clero congruato non è impiegato dello Stato, il clero congruato ha i suoi diritti precisamente e perentoriamente tutelati da un Concordato il quale ha promesso ad essi un trattamento non inferiore — per valore — a quello del 1929. Ora non è chi non sappia che il valore della lira dal 1929 al 1951 sia diminuito di ben oltre le 50 volte, *nel mentre invece, col presente provvedimento, si concede un aumento di sole 48 volte rispetto al 1929*. Così che un parroco viene ad avere esattamente ogni mese la somma di lire 14.014, somma che viene per altro pagata ogni sei mesi e con tratte tenute varie!

Soltanto il desiderio di non esattamente informare l'opinione pubblica può avere motivati, dunque, tali rilievi, pur dichiarandosi favorevoli alla legge, ma voi, onorevoli colleghi, conoscete quale sia la verità!

Ed in conformità a verità e giustizia esprimerete il vostro voto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative, viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

ART. 2.

All'onore derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1.300 milioni sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Identico.

L'aumento di cui ai precedenti commi, compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1481, e raddoppiata con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.

ART. 2.

Identico.